

## *La tutela dei diritti morali e i credits*

Con il termine “diritti morali” si intende l’insieme di quei diritti che sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili e che sono a presidio della personalità dell’autore.

Al diritto morale dell’autore fanno riferimento gli artt. 2577 c.c. e 20-24 L.d.a. nonché l’art. 6 bis della Convenzione di Berna; per analogia, il diritto di paternità dell’opera può essere applicato anche agli artisti interpreti senza che gli artt. 81-83 ne facciano però esplicita menzione.<sup>1</sup>

Con le svariate possibilità di manipolazione concesse dalla tecnologia digitale, il rischio che un soggetto terzo si appropri in tutto o in parte dell’opera o della prestazione altrui e che la modifichi, la manipoli o la riutilizzi anche parzialmente in senso contrario alla volontà dell’autore è altissimo.

Infatti, proprio nella tutela dei diritti morali risiede uno dei fattori critici dell’opera multimediale che esige l’adattamento di opere preesistenti per lo sfruttamento interattivo della creazione.

L’editore digitale, ma anche lo stesso utilizzatore finale, nel caso di un multimediale immesso direttamente in rete, potrebbero alterare, adattare, distorcere un’opera protetta così come combinare l’opera con altre, inserendola in un contesto completamente diverso dall’originale. Non è escluso che qualora il contributo inserito sia di piccola entità, e quindi

---

<sup>1</sup> Il trattato OMPI sui diritti connessi (*Performances and Phonograms Treaty*, Ginevra 20 dicembre 1996) all’art.5 prevede una norma dedicata al diritto morale dell’artista interprete, modellata sull’art. 6 bis della Convenzione di Berna.

difficilmente riconoscibile, si possa anche assistere alla “cancellazione” del nome dell’autore.<sup>2</sup>

La digitalizzazione può infatti incidere tanto sull’integrità dell’opera quanto sulla sua paternità, una minaccia che era già stata evidenziata dalla Comunità Europea con il Libro Verde del 1995 allorché si faceva presente la necessità di un ulteriore rafforzamento della disciplina dei diritti morali applicati alle opere digitali, oltre all’esigenza di affiancare agli strumenti normativi quegli strumenti tecnici idonei a riconoscere un’opera laddove questa sia stata riutilizzata per comporne una nuova o sia stata trasmessa in rete in modo anonimo.

Il diritto morale si divide in due specifiche fattispecie: 1) la facoltà di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera e ad “ogni altro atto a danno dell’opera stessa” ex art. 20 L.d.a. purché siano di pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore; 2) la facoltà di rivendicare la paternità dell’opera e, nel caso di opera anonima o sotto pseudonimo, di rivelarla. I diritti morali sono inoltre assistiti da tutela penale ex art. 171 comma 2 L.d.a.

Per quanto riguarda la fattispecie della paternità dell’opera, l’editore multimediale, per non incorrere in violazione, deve riportare sempre nei crediti il nome dell’autore dell’opera o della parte di essa che si intende utilizzare.

I *credits* devono quindi elencare tutti gli autori e i titolari dei diritti sui contenuti, anche parziali, senza commettere alcuna omissione, e questo deve avvenire tanto per l’opera multimediale statica, quanto soprattutto per l’opera multimediale on line che, stante il suo carattere di dinamicità, è

---

<sup>2</sup> A.A.V.V., (a cura di Liscia), *Diventare multimediali*, op. cit., p. 275; CUNEGATTI, op. cit., p. 119.

maggiormente soggetta a manipolazioni con il rischio che venga violato il diritto di paternità sull'opera originaria.

La fattispecie che riguarda il diritto di opporsi alle modificazioni esercitabile dall'autore a tutela del suo onore e della sua reputazione, così come enunciato all'art. 20 comma 1 L.d.a., è quella che pone le più serie riflessioni relativamente all'opera multimediale.

Il contenuto della disposizione è tale che quasi ogni atto al quale l'opera originaria o parte di essa sia sottoposta, ivi compresa la digitalizzazione, possa costituire modificazione dell'opera, tanto più che il limite del "pregiudizio dell'onore o della reputazione dell'autore" si fonda su concetti che possono difficilmente essere oggettivizzati. Ciò che non è lesivo per una comunità di soggetti, potrebbe esserlo invece per l'autore stesso per motivi che difficilmente potrebbero essere contestati dato il carattere "personale" del significato di onore e reputazione. Si pensi al caso di una sinfonia musicale accostata a una scenetta umoristica, oppure a una parte di un'opera letteraria commentata con vignette satiriche.

Tanto l'autore della composizione musicale, quanto lo scrittore potrebbero ritenere che è stato violato il loro onore e la loro reputazione e quindi opporsi alla modifica perché il semplice accostamento è di per sé un diverso utilizzo non autorizzato rispetto a quello per il quale le opere furono originariamente concepite.

Anche le modalità di fruizione del multimediale potrebbero incidere come una modifica dell'opera o parte di opera preesistente. Standard tecnologici non adeguati, con riferimento a quelli che fanno capo agli utenti finali, possono infatti modificare l'opera, per esempio distortendo il suono della musica attraverso "vizi e imperfezioni che rendono la registrazione

particolarmente carente e che [...] non possono non considerarsi idonei a recare pregiudizio alla reputazione dell'autore.”<sup>3</sup>

Altro caso che si può riportare per meglio comprendere la delicata questione della tutela dei diritti morali è quello della riproduzione digitale di immagini fotografiche nell'opera multimediale. Se il multimedia risultasse leggibile da qualsiasi sistema operativo senza il rispetto di requisiti minimi tecnologici, le immagini potrebbero risultare di pessima qualità rispetto alla creazione originaria e l'autore potrebbe validamente opporsi al loro utilizzo invocando il diritto di opposizione.

Un problema tipico delle opere multimediali interattive è quello di stabilire se vi sia lesione del diritto patrimoniale tutte le volte che l'utente finale, approfittando della tecnica digitale, possa intervenire sull'opera preesistente.

È evidente che se questa ipotesi fosse accettata, l'inserimento stesso del contenuto in un supporto digitale implicherebbe una lesione del diritto morale dell'autore e sarebbe una minaccia per la sopravvivenza dell'opera multimediale. L'editore, anche se munito di autorizzazione da parte degli autori a operare quegli interventi manipolativi necessari per rendere interattivo il multimediale, potrebbe dover ugualmente rispondere di lesione del diritto morale. Infatti, una legittimazione ad agire a tutela del nome e dell'immagine si attua anche quando l'opera, pur non essendo modificata o alterata, sia utilizzata e messa in circolazione in modo tale da recare pregiudizio alla notorietà e al nome e immagine dell'autore.<sup>4</sup>

L'art. 81 L.d.a. attribuisce agli artisti interpreti o esecutori il “diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione,

---

<sup>3</sup> Trib. Milano 14 gennaio 1994: *L. Berio c. Mec Records*, in *Dir. Aut.*, 1994, p. 271.

<sup>4</sup> Pret. Roma, 15 novembre 1986, in *Dir. Aut.*, 1987, p. 155.

rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.”

La simmetria di contenuto tra l’art. 20 e l’art. 81 L.d.a. consente tuttavia di affermare che anche gli artisti interpreti o esecutori godono del diritto al “rispetto della loro interpretazione” in senso ampio, oltre che della loro personalità.

La giurisprudenza ha giustamente affermato che “l’ambito di operatività della protezione del diritto morale degli artisti e di quello degli autori sono coincidenti onde la protezione accordata all’artista ex art. 81 L.d.a. si estende, non diversamente da quella accordata all’autore, non solo a salvaguardia dei beni dell’onore e della reputazione strettamente intesi, bensì anche del bene dell’identità personale intesa come complesso di elementi intellettuali, culturali, sociali, artistici, che valgono ad individuare l’immagine pubblica del soggetto protetto, e segnatamente quello professionale.”<sup>5</sup>

Con riferimento all’opera multimediale, un artista potrà opporsi a che un film da lui interpretato sia diviso in episodi senza il suo consenso, potrà opporsi alla commercializzazione di un CD o altro supporto che presenti anomalie che distorcono la prestazione a danno della qualità, potrà opporsi all’estrapolazione della sola parte vocale dall’originale registrazione musicale al fine della sovrapposizione di tale parte vocale a un accompagnamento assolutamente non consono al suo stile, potrà opporsi alla campionatura digitale della sua voce.

Gli editori multimediali, al fine di limitare o escludere la propria responsabilità, ricorrono alla stipulazione di clausole contrattuali nelle quali gli autori, conosciute e accettate le modifiche necessarie per la

---

<sup>5</sup> Trib. Milano, 18 luglio 1994, in *AIDA*, 1994, p. 606.

realizzazione del multimedia, rinunciano a qualsiasi azione per la tutela del diritto morale. Si tratta però di una soluzione di dubbia efficacia, infatti le disposizioni negoziali aventi per oggetto diritti indisponibili sono generalmente ritenute nulle. Caso mai la dichiarazione di rinuncia all'esperimento delle azioni di protezione del diritto potrebbe essere utile a contenere gli importi del risarcimento.<sup>6</sup>

La gestione dei diritti morali sulle opere multimediali rimane una delle questioni maggiormente complesse, sia perché non è rinvenibile un'uniformità normativa e sia perché le azioni a tutela del diritto morale (sia esse inibitorie che risarcitorie) possono essere fonte per gli editori digitali di pesanti costi economici che peraltro sono difficilmente calcolabili anticipatamente al giudizio.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> CUNEGATTI, *op. cit.*, p. 119.

<sup>7</sup> FABIANI, *Diritto d'autore e diritti degli artisti interpreti, cit.*, p. 96.